DIRETTIVA 97/21/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1997

che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli [1], modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 80/1269/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [3], modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4]; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 80/1269/CEE;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della medesima direttiva particolare, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della direttiva 70/156/CEE, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che le presenti modifiche riguardano unicamente le disposizioni amministrative previste dalla direttiva 80/1269/CEE: che non è pertanto necessario annullare le omologazioni rilasciate ai sensi della direttiva 80/1269/CEE, né rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi oggetto di tali omologazioni;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/1269/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili.»

2) Nell'articolo 2, termini «di cui agli allegati I e II» sono sostituiti da «di cui agli allegati pertinenti della presente direttiva».

3) Gli allegati della direttiva 80/1269/CEE sono modificati in conformità con gli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

A decorrere dal 1° ottobre 1997, gli Stati membri:

— non possono più concedere l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE,

— possono negare l'omologazione di portata nazionale,

per i nuovi tipi di veicolo a causa della potenza dei motori, se questa non è conforme alle disposizioni della direttiva 80/1269/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

La presente direttiva non annulla le omologazioni rilasciate anteriormente ai sensi della direttiva 80/1269/CEE, né vieta la proroga delle medesime omologazioni in base alla direttiva a norma della quale sono state originariamente rilasciate.

[1] GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 46.
[2] GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43.
[3] GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
[4] GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.